



ESTRATTO DA:

GIURISPRUDENZA AGRARIA ITALIANA

N. 10 - OTTOBRE 1980

Gli usi civici sugli ex feudi laziali

LUIGI RAMELLI DI CELLE

Cass. Sez. II Civ. - 6-5-1980, n. 2986 - Jannuzzi, pres.; Lo Voco, est.; Raja, P.M. (conf.) - Sbardella (avv. G. Casandro - F. Franchi) c. Comune di Cori (avv. Cervati).

Usi civici - Feudalità e feudi - Procedimento - Omissione notifica decreto Commissario Regionale - Sanatoria ex art. 157 c.p.c. - Condizioni - Titolarità frazionata della stessa terra - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze. (C.p.c. artt. 157, 101, 102, 332; l. 16 giugno 1927, n. 1766).

Usi civici - Feudalità e feudi - Procedimento - Condizione per proporre azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti o per la promozione del procedimento di ufficio - Sentenza parziale - Giudicato implicito sulla tempestività e validità della denuncia. (C.c. art. 2909; c.p.c. art. 324; l. 16 giugno 1927, n. 1766; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332).

Usi civici - Feudalità e feudi - Territori province ex stato Pontificio - Conseguenze - Applicabilità.

Usi civici - Feudalità e feudi - Accertamento natura feudale di un territorio - Difetto di prova della attribuzione di un potere pubblico al concessionario - Irrilevanza. (C.p.c. artt. 116, 360; l. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 1 e 2).

Usi civici - Feudalità e feudi - Dimostrazione della natura feudale di un territorio abitato - Prova della esistenza di usi originari - Prova degli usi civici derivata dalla natura feudale del terreno e della preesistenza delle popolazioni - Acquisizione di ulteriori elementi probatori.

Il vizio della omissione della notifica del decreto di comparizione delle parti, emesso dal Commissario Regionale è sanato dalla mancata dedotta nullità in grado di appello, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.

Se rispetto ai contitolari dello stesso corpo di terra non è possibile concepire un accertamento della qualitas di civico demanio del suolo che non sia unitario e non ravvisare l'esistenza di un rapporto processuale inscindibile, nessuna inconciliabilità logica e giuridica si oppone a concepire un accertamento autonomo e distinto dalla qualitas soli, rispetto ai vari corpi separati della stessa terra, nel caso che la titolarità ne sia frazionata. Ne consegue la non necessità della notifica del ricorso o del controricorso a colui nei cui confronti è scaduto il termine per la impugnazione (art. 332 c.p.c.).

Si può ritenere la sussistenza di un giudicato implicito solo quando tra la questione decisa e quella che si vuole sia stata implicitamente risolta, esista un nesso di indipendenza indissolubile così da non potersi decidere l'una senza avere prima deciso l'altra. Il giudicato sulla procedibilità di ufficio del procedimento non può non coprire ogni questione sulla denuncia, essendo il primo condizionato dalla seconda.

Dal sistema della legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento, approvato con r.d. n. 332 del 1928, risulta, in modo chiaro, che la denuncia degli usi civici nel termine prescritto o la pubblicazione del decreto di nomina dell'istruttore entro lo stesso termine, costituisce condizione sia per proporre l'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi sia per l'attivazione del procedimento di ufficio avente lo stesso scopo.

La presunzione della esistenza di usi civici sul feudo è ammissibile solo quando la infeudazione del territorio è posteriore allo stabilirsi su di esso di un nucleo di popolazione; importante agli stessi fini non è tanto la natura giuridica del feudo e l'accertamento sulle caratteristiche dello stesso, che attengono più propriamente ai rapporti tra il sovrano e il feudatario, quanto — invece — il rapporto che viene a stabilirsi, a seguito della

cessione, tra l'investito del beneficio e i centri o nuclei di popolazioni residenti nel territorio concesso.

Una volta fornita la prova della natura feudale delle terre e della presenza in esse di un centro abitato, ne discende direttamente l'esistenza — senza bisogno di ulteriore prova — degli usi originari, cioè degli usi necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre, in quanto la dimostrazione della natura feudale di un territorio abitato è già prova della esistenza in esso di usi originari, salvo che non si dimostri l'estinzione degli usi stessi per effetto delle sole cause ammesse dalle antiche e recenti leggi sulla materia, essendo tali usi una conseguenza e quasi un aspetto della stessa qualità demaniale del suolo. Peraltro, tale prova non legittima la esclusione dell'acquisizione e valutazione di ulteriore materiale istruttorio (1).

(Omissis). — Tutti i ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Poiché attiene alla regolarità del rapporto processuale deve essere esaminato con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale di Attilia Sbardella, con il quale si denuncia la nullità della citazione introduttiva e conseguentemente dell'intero giudizio, in quanto il decreto del Commissario regionale del 16 marzo 1960, che disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 21 maggio 1960, fu notificato alla ricorrente in via del Tritone n. 169, Roma, luogo dove la stessa non ha mai avuto residenza o domicilio, avendo invece avuto la sua residenza, fin dal 1958, in Roma viale Bruno Buozzi n. 105.

La doglianza non è fondata. Sebbene non figuri agli atti la relazione di notificazione del predetto decreto commissariale, la questione è superata dalla circostanza che nel giudizio di appello la ricorrente venne citata regolarmente nel suo domicilio di Roma viale Bruno Buozzi n. 105, il che importava l'onere per la stessa di dedurre in tale sede la nullità del giudizio di primo grado; non avendolo fatto, essa ha sanato con il suo silenzio la nullità (eventuale) di quel giudizio, il cui esito peraltro era stato a lei, come agli altri proprietari citati, favorevole (art. 157 c.p.c.).

Ne consegue altresì che il ricorso, essendo stato proposto da Attilia Sbardella dopo oltre tre anni dal deposito della sentenza della corte di Roma e dopo circa tre anni dalla notificazione del ricorso principale, è inammissibile (art. 327, 370 c.p.c.).

Al riguardo va chiarito che, non essendo controverso che Attilia Sbardella possiede terre diverse da quelle delle altre parti, deve essere esclusa la sua qualifica di litisconsorte necessaria. Come questa corte ha già avuto occasione di precisare, se rispetto ai contitolari dello stesso corpo di terra non è possibile concepire un accertamento della *qualitas* di civico demanio del suolo, che non sia unitario, e non ravvisare la esistenza di un rapporto processuale inscindibile, nessuna inconciliabilità logica e giuridica si oppone a concepire un accertamento autonomo e distinto della *qualitas soli* rispetto ai vari corpi separati della stessa terra, nel caso che la titolarità ne sia frazionata (sent. 8 ottobre 1957 numero 3656). Ne consegue che nei confronti di Attilia Sbardella, proprietaria di terre separate da quelle degli altri ricorrenti, non doveva essere disposta la notificazione del ricorso e del controricorso, essendo per lei scaduti i termini per la impugnazione (art. 332 c.p.c.).

Con il primo mezzo i ricorrenti principali lamentano che la corte di Roma abbia ritenuto adempiuta la norma di legge che impone la indicazione precisa, nella prescritta denuncia degli usi civici, degli usi rivendicati

e delle terre che si assumono gravate. Sostengono che non risponde a questi requisiti la denuncia che si limitava a dire: « per la frazione Giulianello: usi civici di pascolo, legnatico e semina », e che la motivazione della corte in senso contrario è insufficiente ed illogica, avendo fatto riferimento, e con presunzione arbitraria, alla denuncia fatta per il capoluogo. Lamentano pertanto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 1 del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 e insufficiente motivazione.

Questo mezzo deve essere esaminato congiuntamente con il quarto mezzo del ricorso incidentale del Comune (che, sebbene condizionato, prospetta una questione pregiudiziale, in quanto attiene a un giudicato interno, ragion per cui l'ordine logico delle questioni impone di non tener conto del condizionamento), con il quale si sostiene che male ha fatto la corte a non ritenere la questione preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza parziale del commissario del 26 febbraio 1962, perché doveva rilevare che il commissario aveva riservato al prosieguo solo le questioni di merito e che la regolarità della denuncia era presupposto della azionabilità di ufficio, senza dire che la denuncia non era necessaria per pretese azionate in giudizi precedenti e in caso di rivendica di terre collettive. Lamenta pertanto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 1766 del 1927, del regolamento approvato con decreto 332 del 1928, dell'efficacia del giudicato.

Questa corte ritiene che la doglianza del Comune sia fondata.

Dal sistema della l. n. 1766 del 1927, tenuto conto in particolare dell'art. 3 e degli artt. 3 e 5 del relativo regolamento, approvato con r.d. 26 febbraio 1928 numero 332, risulta in modo chiaro che la denuncia degli usi civici nel termine prescritto, o la pubblicazione del decreto di nomina dell'istruttore entro lo stesso termine, costituisce condizione indefettibile sia per proporre l'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, sia per il procedimento di ufficio avente lo stesso scopo. Pertanto il commissario, risolvendo negativamente con sentenza non definitiva del 22 febbraio 1962 la questione sollevata dagli Sbardella, i quali sostenevano che il procedimento non poteva essere promosso di ufficio, dovendo invece agire gli interessati, e decidendo altresì la questione relativa alla pretesa preclusione derivante dalla sentenza della Giunta degli arbitri di Velletri del 1921, non poteva non avere superato ogni questione sulla regolarità della denuncia degli usi civici, quale presupposto necessario sia dell'azione degli interessati sia del procedimento di ufficio.

La natura, più che di condizione vera e propria dell'azione, di presupposto processuale, che il giudice è tenuto in ogni caso ad accertare anche di ufficio, della denuncia degli usi civici è stata espressamente affermata da questa corte nella sentenza 3 ottobre 1953 numero 3345. Quando perciò la corte di Roma dice che la sentenza aveva pronunciato su diverse eccezioni di rito e che non era stata esaminata la questione sulla validità e sulla tempestività della denuncia, trascura quel nesso di implicazione necessaria fra il procedimento di ufficio e la regolarità della denuncia, e omette di considerare che questa costituiva un presupposto logico necessario della pronuncia sulla promovibilità di ufficio del procedimento, con la conseguenza che con quella pronuncia si era formato sulla questione della denuncia un giudicato implicito.

Vero è che in tema di giudicato implicito questa corte ha avvertito che la tutela dei diritti di difesa impone regole di interpretazione prudentemente restrittive, per cui si può ritenere la sussistenza di un giudicato impli-

cito solo quando tra la questione decisa e quella che si vuole sia stata implicitamente risolta esista un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza avere prima deciso l'altra (sent. 21 febbraio 1970 n. 398, 22 aprile 1970 n. 1147, 11 dicembre 1976 n. 4624). Ma è proprio questo nesso di dipendenza che si riscontra nella specie, giacché non era possibile, senza una valida e tempestiva denuncia, porre il problema della procedibilità di ufficio oppure a istanza di parte, essendo l'una e l'altra condizionate dalla denuncia, con la conseguenza che il giudicato sulla procedibilità di ufficio del procedimento in questione non può non coprire anche ogni questione sulla denuncia, come del resto si può argomentare anche dalla circostanza che esplicitamente il commissario dispose il prosieguo delle cause per il merito della controversia.

Ciò assorbe anche ogni questione sulla tempestività della denuncia; al qual proposito andrebbe peraltro preliminarmente rilevato che non potrebbero in ogni caso essere esaminate le argomentazioni svolte nella memoria dei ricorrenti Sbardella sulla tempestività della denuncia degli usi civici, perché delle due questioni trattate davanti alla corte di Roma, relative a detta denuncia (genericità e tempestività), solo la prima (genericità) è stata ripresa con il ricorso, non anche l'altra concernente il rispetto dei termini di presentazione prescritti dalla legge.

Con il secondo-motivo di ricorso gli Sbardella denunciano violazione e falsa applicazione del principio di *ubi feuda ibi demania*, e insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. Lamentano che la sentenza, invece di verificare in primo luogo la applicabilità della citata *regula iuris* al territorio laziale, per passare poi alla dimostrazione della natura feudale della tenuta di Giulianello, abbia seguito la via opposta; sostengono che fu un grave errore storico-giuridico quello di trasformare gli argomenti polemici della lotta antif feudale, condotta dalla borghesia meridionale, e le regole che essi avevano partorito, in massime giurisprudenziali o in norme di legge, e che se il processo storico cui esse fanno riferimento si spiega nell'Italia meridionale, lo stesso non può dirsi sia avvenuto nel Lazio, dove perciò quella regola non trova applicazione o la trova solo in casi eccezionali; aggiungono che le concessioni del pontefice si riferivano a beni patrimoniali, che tali rimanevano anche quando venivano concesse in feudo, precisando che quando nel Lazio si parla di feudo non è detto che sempre s'intenda con questo termine identificare un territorio concesso a un vassallo insieme con la giurisdizione, in quanto nel Lazio la terminologia feudale fu sovrapposta alla realtà del regime fondiario, per impedire che il formarsi di signorie rurali dislocasse lo Stato pontificio in via di formazione.

Con queste premesse i ricorrenti censurano come insufficienti gli argomenti addotti dalla corte romana sul punto, affermando che nell'Italia centrale e settentrionale il feudo assunse un carattere privatistico che si andò accentuando sempre di più e concludono sostenendo che la questione trova la propria soluzione nel particolare carattere del feudo laziale, per cui non vale il richiamo alla sentenza di questa corte del 14 ottobre 1953 n. 3345, che riguarda l'ex ducato di Castro, da considerare *ex se*, perché avente caratteristiche proprie.

La censura non coglie nel segno, perché fulcro della decisione della corte romana è l'accertamento della preesistenza (alla non discussa concessione delle terre di Giulianello da parte del Papa Innocenzo III ad un suo nipote, della famiglia Conti) di una popolazione nel territorio concesso; questo accertamento non è nemmeno oggetto di censura.

Lo sviluppo della giurisprudenza formatosi su questa difficile materia dimostra che questa circostanza assume un peso preponderante nella soluzione delle questioni relative all'esistenza di usi civici su un determinato territorio, perché mette in evidenza, da un lato, che la massima *ubi feuda ibi demania*, fra le varie limitazioni che via via si sono apposte all'originaria polemica sua assolutezza, ha pure quella che essa vale solo per feudi con popolazione preesistente (sent. 12 settembre 1925 n. 2785; 23 gennaio 1930 n. 229; 7 luglio 1934 n. 2455); in particolare è stato precisato che la presunzione dell'esistenza di usi civici su fondo feudale è ammissibile solo quando l'infeudazione del territorio è posteriore allo stabilirsi su di esso di un nucleo di popolazione (sent. 25 maggio 1930 n. 1829); e, dall'altro, che importante agli stessi fini non è tanto la natura giuridica del feudo e l'accertamento sulle caratteristiche dello stesso, che attengono più propriamente ai rapporti fra il sovrano e il feudatario, quanto invece il rapporto che viene a stabilirsi a seguito della concessione fra l'investito del beneficio e i centri o nuclei di popolazione residenti nel territorio concesso.

Se ne deduce che le critiche mosse dai ricorrenti con il mezzo in esame investono problemi storici che assumono un rilievo marginale rispetto a quello che deve essere considerato il nucleo centrale della decisione impugnata. Certamente non si può negare che nella elaborazione delle dottrine nate dalle polemiche antif feudali, e nella legislazione che ne seguì nel meridione d'Italia, abbia avuto parte rilevante il giusnaturalismo giuridico dell'epoca; tuttavia il principio di ragione, secondo il quale lo sfruttamento del territorio da parte delle popolazioni locali poteva venire compresso o limitato a vantaggio del feudatario o beneficiario, ma non poteva essere annullato, dovendo rimanere ad esse almeno la possibilità di utilizzazione nei limiti dei bisogni essenziali, non sembra essere stato negato o comunque persuasivamente abbandonato dalla critica storica.

Né si può dire, che, almeno per questo aspetto, la situazione del Lazio fosse diversa da quella delle altre regioni italiane, in particolare di quelle meridionali, alle quali per prime fu applicata quella massima. Proprio con riferimento a usi civici nel Lazio (comune di Cellere) questa corte ha già avvertito che «intesa in questi sensi, la massima predetta si rivela... pienamente corrispondente alla realtà storica del sistema agrario feudale, che ha avuto per secoli vigore in Italia, ed in virtù del quale se i diritti civici della popolazione preesistente trovavano da un lato la loro ragione economico-sociale nelle insopprimibili esigenze di vita della popolazione stessa, dall'altro lato rispondevano altresì all'esigenza, da parte del feudatario, che il feudo non restasse abbandonato ed incolto». Queste considerazioni, come si vede, prescindono dalla particolare natura del feudo che in quel caso veniva in discussione; anzi, speciali ragioni di dubbio si presentavano per la circostanza che si trattava di feudo concesso in allodio, onde la necessità di chiarire che ciò riguardava i rapporti con il sovrano concedente, nel senso che il feudatario, salvo il dovere in ogni caso di fedeltà, restava, esonerato dagli altri obblighi (come per es. il pagamento dell'adoa), che altrimenti gli incombevano verso il sovrano, ma che quella forma di concessione non poteva mai importare estinzione dei diritti civici che le popolazioni avessero, diritti (che erano poi i diritti insopprimibili alla vita), che nemmeno il sovrano avrebbe potuto sopprimere.

Il principio, così inteso, è stato da questa corte applicato anche per controversie relative a comuni dell'Italia settentrionale, avvertendosi che la circostanza

che la predetta massima si ricollegli ad uno dei principi stabiliti nel Mezzogiorno d'Italia dalla commissione feudale nominata da Giuseppe Bonaparte con decreto dell'11 novembre 1807, « non toglie efficacia generale alla massima medesima, comune a tutti i territori che hanno conosciuto il regime feudale, nel senso che essa vale ad indicare che, laddove un territorio fosse stato soggetto ad usi civici prima della infeudazione del territorio stesso a favore di un vassallo, i diritti civici dei naturali continuavano a sussistere, rappresentando gli stessi riserve di diritti, esplicite od implicite, a favore della popolazione » (sent. 21 giugno 1966 n. 1592; 20 ottobre 1976 n. 3660).

L'applicazione poi del principio alle provincie dell'ex Stato pontificio costituisce una costante della giurisprudenza di questa corte, non limitata, come sostengono i ricorrenti, a casi eccezionali, come sarebbe per il ducato di Castro e Ronciglione, ma estesa a tutto il territorio; l'analoga affermazione della sentenza impugnata è criticata dai ricorrenti siccome sfornita di prova, ma in proposito si possono citare, prescindendo dalle più antiche, fra le altre, la sentenza 12 luglio 1900, riguardante il Comune di Formello, 17 settembre 1901, sul Comune di Mentana, 18 marzo 1904, sul Comune di Valmontone, 5 giugno 1914, sul Comune di Terracina, 23 maggio 1930 n. 1829, riguardante terre in Comune di Capodimonte, 9 luglio 1932 su terre in Comune di Tossanano, 9 febbraio 1934 n. 37 sul Comune di Marzano, 20 giugno 1939 n. 2099 sul Comune di Civitella d'Agliano. Ed entro i limiti già indicati tale applicabilità va confermata anche in questa causa, giacché, come già si è avvertito, le ragioni esposte dai ricorrenti non sono tali da superare il fondamentale argomento derivante dalla preesistenza di una popolazione alla concessione da parte del sovrano delle terre che ve la includevano. Tale applicazione del resto è stata fatta sulla scorta di ricerche storiche secondo le quali, risalendo ai tempi dell'impero romano e a quelli successivi alle invasioni barbariche, i beni oggetto di concessioni feudali erano *res fisci*, *publicum patrimonium*, *ager publicus*, oggetto di godimento necessario per la sussistenza delle popolazioni; della difesa di questi usi da parte dei Papi contro la tendenza dei feudatari ad estendere i loro possessi, comprimendo gli usi della popolazione, esistono numerose prove storiche.

Attraverso le varie vicende nel corso dei secoli queste terre restarono beni pubblici, beni del fisco pontificio (o più genericamente della Chiesa, per i quali non solo il Pontefice, ma anche i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi e anche gli abati potevano costituire feudi) o, come si dirà più tardi, *demanium*, cioè terre aperte agli usi, perché la popolazione potesse provvedere ai bisogni essenziali; e si è tratta la conclusione che — escluso il caso di feudo non abitato — risalendo nella storia per seguire le vicende di un feudo, si perviene sempre alla scoperta di usi civici. Da ciò il fondamento della massima indicata, e la sua generale applicazione nella giurisprudenza, anche per il Lazio.

Guardate in questa prospettiva, le censure dei ricorrenti, che puntano sulla critica storica relativa alle particolari caratteristiche del feudo nel territorio del Lazio e specialmente alla esclusione dei tradizionali attributi pubblici nella concessione del territorio di Giulianello, devono essere disattese per la considerazione che ragione e fondamento di quella giurisprudenza è il collegamento tra la preesistenza di una popolazione nel territorio e la concessione del territorio stesso in feudo (e la concessione poteva essere fatta anche in locazione o in enfiteusi, senza che questo mutasse la *qualitas soli*); nel caso in esame la preesistenza di una popola-

zione nel territorio di Giulianello, prima della concessione del suo territorio da parte di Innocenzo III ad un suo nipote in feudo (come ha ritenuto la corte del merito, anche per il difetto di qualsiasi prova della natura allodiale delle terre stesse) non è nemmeno posta in discussione in questa sede.

I ricorrenti lamentano pure, con il terzo motivo, insufficiente motivazione sul punto della feudalità di Giulianello; al riguardo assumono che il territorio di Giulianello era nel patrimonio della Chiesa, che dell'atto di concessione (si crede in feudo) alla famiglia Conti da parte di Innocenzo III non ci è giunto né l'originale, né una copia né un regesto, mentre dalla bolla di Bonifacio VIII risulta che il castello di Giuliano fu ceduto in locazione agli eredi del fu Adenolfo Conti; le transazioni alle quali si riferiscono i documenti citati dal Di Lazzaro darebbero la prova della natura allodiale di quel territorio; l'uso del termine feudo non sarebbe decisivo, perché esso veniva sovrapposto dalla Curia pontificia a realtà diverse; né avrebbe rilevanza il linguaggio adoperato nei precedenti giudizi davanti alla Giunta di Arbitri, tanto più che non vi è alcuna prova dell'attribuzione, connessa con la concessione pontificia, di un sia pure minimo potere pubblico al concessionario.

Anche questa censura è infondata. La corte di Roma ha esaminato con attenzione le precedenti decisioni, senza fermarsi ai termini usati, ma ricordando il convincimento raggiunto dalla Giunta di Arbitri intorno alla natura feudale del territorio di Giulianello, traendone indizi rilevanti; ricorda l'opinione del Tomassetti e le indicazioni del Di Lazzaro, due scrittori di storie della campagna romana; ricorda altresì la relazione dell'ing. Sodano, istruttore nominato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio; e infine considera che l'antica definizione di « castrum » del luogo e la persistenza nei secoli di un castello costituiscono elementi presuntivi di conferma della feudalità del territorio in questione.

Si tratta di un convincimento di fatto contro il quale è vano addurre che gli argomenti adoperati sono nominalistici e che manca la prova dell'attribuzione di un qualsiasi potere pubblico al concessionario. Si può osservare in contrario che di fronte al complesso di elementi elencati dalla corte di Roma per giustificare il proprio convincimento intorno alla natura feudale del territorio di Giulianello, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che la realtà alla quale quei termini erano riferiti era diversa; mentre il difetto di prova della attribuzione di un potere pubblico al concessionario non è elemento decisivo, che possa condurre da solo a un convincimento opposto.

L'ordine logico impone a questo punto l'esame del ricorso incidentale del Comune di Cori, il quale con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi di *ius receptum* e di antica legislazione in materia di usi civici, nonché difformità tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la corte, una volta accertata la feudalità di Giulianello, avrebbe dovuto, in applicazione della massima *ubi feuda ibi demania*, ritenere provata la esistenza di « pieni e comodi usi », salvo la prova contraria a carico degli Sbardella; e con il secondo motivo lamenta che la corte non abbia proceduto alla valutazione — richiesta con l'ottavo motivo di appello — delle prove testimoniali raccolte nel giudizio svoltosi davanti alla Giunta degli Arbitri di Velletri, e quindi denuncia un vizio di omessa motivazione e di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; con il terzo motivo, poi, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29 e segg. e 32 della l. 16 giugno 1927 n. 1766,

15 e segg., 29 e segg. r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, e difetto di motivazione, perché, rimettendo la causa al commissario, la corte non poteva limitarne i poteri inquisitori, ciò che avrebbe fatto affermando che non poteva disporre nuova istruttoria e perizia.

Le censure sono fondate, nei limiti risultanti dalle seguenti considerazioni.

Secondo la giurisprudenza costante di questa corte, una volta fornita la prova della natura feudale delle terre e della presenza in esse di un centro abitato, ne discende direttamente, sulla base del principio *ubi feuda ibi demania*, la esistenza, senza bisogno di ulteriore prova, degli usi originari, cioè degli usi necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre (sent. 21 giugno 1966 n. 1592); in quanto la dimostrazione della natura feudale di un territorio abitato è già prova dell'esistenza in esso di usi originari, salvo che non si dimostri l'estinzione degli usi stessi per effetto delle sole cause ammesse dalle antiche e recenti leggi sulla materia, essendo tali usi una conseguenza e quasi un aspetto della stessa qualità demaniale del suolo (sent. 27 febbraio 1946 n. 192).

Questo profilo della causa, pur sottoposto con l'appello alla cognizione dei giudici romani, non è stato esaminato dalla corte del merito, la quale ha affermato che, « una volta ritenuta l'origine feudale degli attuali diritti degli Sbardella, mai negata né contestata nei giudizi precedenti, le prove raccolte in questi ultimi hanno inquadramento un notevole valore » e che esse « non possono precludere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori richiesti dal Comune appellante », con ciò lasciando intendere che il Comune, oltre alla prova della *qualitas soli*, deve dare la prova della concreta esistenza degli usi civici, se non addirittura del loro esercizio. Così dicendo la corte del merito ha indubbiamente te obbligato il valore di prova, sia pure generica, della esistenza almeno originaria degli usi civici, che la giurisprudenza di questa corte ha sempre attribuito alla prova della feudalità del territorio in questione. Peraltro, appunto per la natura di questa prova e per la possibilità di approfondimento e di precisazione che il materiale istruttorio raccolto nelle precedenti controversie poteva consentire, la corte di Roma non avrebbe dovuto sottrarsi al dovere di esaminare queste prove e di valutarle, così come pure le era stato esplicitamente richiesto dall'appellante Comune. La Corte ha aggiunto che queste prove raccolte nei precedenti giudizi non possono precludere l'ammissione dei nuovi mezzi istruttori richiesti dal Comune, e infatti nel dispositivo ammette l'interrogatorio e la prova testimoniale da questo articolati; ma un evidente principio di ordine logico le imponeva — a parte quanto si è già detto sulla prova degli usi — di esaminare e valutare il materiale istruttorio già raccolto, prima di disporre l'espletamento di prove nuove. Nel caso non è contestato il valore di fonte di convincimento che hanno le prove, e in particolare le deposizioni testimoniali, raccolte nel giudizio davanti alla Giunta di Arbitri di Velletri, specie per la identità di una delle parti rispetto al giudizio attuale. Sebbene la corte di Roma abbia statuito che il motivo di appello contenente questa richiesta rimaneva assorbito, demandandone l'esame al primo giudice, in realtà la lacuna sussiste, perché la corte ha ammesso nuove prove, la cui necessità poteva essere rilevata soltanto dopo la valutazione di quelle già in atti.

La corte di Roma ha anche ritenuto la non necessità di una nuova perizia relativa all'esistenza e all'esercizio degli usi civici, essendovi già agli atti quella del perito istruttore ing. Sodano; ma in realtà, tenuto conto degli ampi poteri conferiti al commissario dalla legge, e del-

le funzioni amministrative e giurisdizionali a lui demandate, questa opinione della corte non può essere interpretata come preclusiva dell'esercizio di quei poteri da parte del commissario, cui non potrebbe razionalmente essere negata la possibilità di avvalersi per tutte le operazioni a lui demandate di speciali incaricati, in conformità alle esplicite previsioni dell'art. 28 della legge.

In questi sensi anche il terzo motivo del ricorso del Comune deve essere accolto.

Le considerazioni ora esposte comportano l'accoglimento pure del quarto motivo del ricorso principale, con il quale gli Sbardella lamentano omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della sentenza circa il rinnovamento della prova testimoniale.

Sulla base, evidentemente, di una valutazione delle prove raccolte nei precedenti giudizi diversa da quella supposta dal Comune, anche i ricorrenti principali lamentano giustamente che la corte di Roma non abbia esaminato e valutato le prove raccolte nei precedenti giudizi davanti alla Giunta degli arbitri e nella relazione del perito istruttore ing. Sodano, e mettono in luce le incongruenze logiche e le omissioni di motivazione sottostanti alla per tanti aspetti incomprensibile ammissione di nuove prove.

In definitiva pertanto deve essere accolto il quarto motivo del ricorso principale e nei limiti risultanti dalle superiori considerazioni il ricorso incidentale del Comune, con rinvio per nuovo esame alla stessa corte di Roma. (Omissis).

(1) GLI USI CIVICI SUGLI EX FEUDI LAZIALI.

E' da segnalare per l'importanza dei principi affermati questa perspicua sentenza della Corte di Cassazione che risolve problemi che interessano un po' tutti i Comuni e Associazioni Agrarie ed in particolare quelli del Lazio.

La causa aveva ad oggetto i diritti civici vantati dal Comune di Cori per la sua frazione di Giulianello sulle terre di un ex feudo che comprendeva il territorio della detta frazione, ma a monte affronta la definizione della situazione giuridica delle popolazioni che discendono da quelle che erano insediate in centri abitati poi infeudati, e ne vantano gli stessi diritti imprescrittibili nei confronti di chi possiede oggi, quale avente causa dagli ex feudatari, le stesse terre.

La Cassazione aderisce alla più costante soluzione del problema, nella formulazione più moderna, per la quale il diritto delle popolazioni consegue alle condizioni economico-storico dei rapporti di utilizzazione delle terre, e si configura al di là di astratte teorie giuridiche, quale una realtà economico sociale, un comune « modo di possedere » secondo una espressione tornata in uso recente (1), riferito a estensioni territoriali di un certo rilievo. La nota e antica polemica sulla natura della feudalità, l'origine dei diritti delle popolazioni ed il loro riconoscimento nel mondo feudale, pone problemi che possono anche sfuggire a soluzioni teoriche unitarie, per essere conside-

(1) L'espressione è del Cattaneo, ma è il titolo del bel libro del Grossi P., *Un altro modo di possedere*, Milano 1978.

rate il risultato di una realtà di fatto, quella della sopravvivenza nel tempo dei diritti delle popolazioni.

Ed è perciò che si legge con piacere che il brocardo *ubi feuda ibi demania*, vale essenzialmente come richiamo al « rapporto che viene a stabilirsi a seguito della concessione fra l'investito del beneficio ed i centri o nuclei di popolazione residenti nel territorio concesso ». E questa ci pare il riassunto più pertinente e costruttivo di questa decisione, e cioè che il riconoscimento degli usi civici trova un fondamento razionale nella realtà storica del sistema agrario feudale. A questi concetti si era richiamata già la sentenza del Comune di Cellere, la S.C. con la decisione n. 3345 del 1953, anche se presso i suoi commentatori ne fu sottolineata più la parte ove si esponeva il fondamento storico-teorico dei diritti, trattatovi per la particolarità della fattispecie (usi su terre concesse in allodio): il nucleo centrale restava però il riferimento alla realtà economica ed all'ambiente storico in cui si erano esercitati questi diritti, e che aveva consentito insediamenti, stabilizzazioni, e permanenza del feudo, e in esso coesistenza di vita tra padroni e utilizzatori della terra.

La sentenza che si annota, del resto, non prescinde neanche essa da teoriche e fa anche richiamo a quelle che trovarono nei decenni passati notevoli sostenitori (2).

Ma di fronte al contenuto principale della sentenza, pare più pertinente ricordare la notevole requisitoria del Procuratore Generale della Corte Suprema, Mario BERRI, nella causa già citata di cui alla sent. Cass. n. 3345 del 1953. Questa requisitoria fu pubblicata anche essa insieme alla sentenza ed alla nota del Trifone in Giur. completa della Cassazione Civile (3), ma è stata scarsamente ricordata dagli altri autori che si sono occupati della materia. Eppure ci pare che tratti quel che si ritiene sia il punto davvero decisivo, nel più moderno orientamento giurisprudenziale. Essa chiaramente dice che quel che conta ai fini dell'accertamento degli usi è che le terre feudali « in tenimento abitato implicavano, come una necessità, la presenza degli usi su di esse: che la infeudazione non aveva soppresso gli anteriori diritti delle popolazioni preesistenti. Ciò si esprime affermando il principio: *ubi feuda ibi demania*, la cui applicazione nell'ex Stato pontificio è sempre stata pacifica e tra l'altro è stata confermata, per non parlare di decisioni anteriori — nelle seguenti sentenze della Cassazione: 25 maggio 1930, n. 1830; 6 febbraio 1934, n. 370; 20 giugno 1939, n. 2099 ».

Le decisioni che seguiranno si richiamano a questi concetti che certamente si trovano affermati anche negli scrittori del tempo, e in quelli anteriori, come possiamo vedere sia nella relazione introdotta nel vol. I delle Relazioni del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio — Atti della Commissione per la riforma della legge sugli usi civici, Roma

1915 — redatta dal Quarta (4), sia nel prezioso compendio contenuto nel vol. III della Relazione ministeriale ove sono riassunte, tra le altre, le opinioni dei principali autori che s'occuparono della materia: del Calisse, Canevari, Cattaneo, Cencelli, Cavaglieri, Ciolfi, Colaianni, Costa, Curis, Danielli, De Laveleye, Fadda, Ferri, Filomusi, Franceschi, Frezzini, Grimaldi, Grisostomi, Inghilleri, Ingrosso, Leroy-Beaulieu, Lombardi, Loscalzo, Mantellini, Milella, Miraglia, Quarta, Raffaglio, Ranalletti, Ratto, Rava, Rinaldi, Salandra, Schupfer, Tittoni, Todde, Tommasi, Valenti, Venezian, Vergari e Zucconi.

Prevale tra questi autori la concezione di un diritto originario, razionale, sorto per necessità e restato come un condominio connaturato nei feudi o latifondi ove vi erano insediamenti privati.

La sentenza che si annota — come si è già detto — non si limita a considerare questi aspetti degli usi e risale anche alle più antiche giustificazioni giuridiche già oggetto di vivaci dibattiti, peraltro — ed è sintomatico — svoltisi essenzialmente dopo le leggi eversive.

Le Magistrature, specie la Cassazione, si erano già schierate a favore della tesi della riserva dei diritti quasi clausole implicite nelle infeudazioni, conseguenti all'origine pubblica dei terreni infeudati. Ancora nella citata Relazione ministeriale per la riforma del 1915 nel vol. III si trova un pregevole riassunto del Carretto di molte decisioni dell'epoca. Si possono confrontare anche i testi delle principali decisioni nella Riv. Univ. di Diritto e Giurispr., che le raccolse dalla fine del secolo scorso al primo decennio dell'attuale, con note pregevoli tra cui quelle del Ciolfi, che insisteva soprattutto nel considerare il diritto civico come espressione di una realtà economica di pari se non di maggiore dignità e considerazione di quella che aveva dato luogo agli impossessamenti privati.

Confermano queste tesi nel Lazio scrittori estranei al mondo giuridico, come il De Cupis e il Tommasetti, agrimensori di ampia cultura che lasciarono opere notevoli. Eco elevato del dibattito si trova anche nella discussione al Senato del maggio 1927 per la conversione in legge dei decreti n. 75 del 22 maggio 1924; n. 1484 del 28 settembre 1924 e n. 895 del 16 maggio 1926; relatore al Senato della legge di conversione fu il Calisse. Parteciparono al dibattito giuristi della fama di Vittorio Scialoja e Ludovico Mortara e altri ancora come lo Scaduto, il Venzi, ecc. La Rivista dei Demani del 1927 ne riporta inte-

(2) Cfr. TRIFONE, *La massima « ubi feuda ibi demania » nell'ex Stato pontificio, usi civici dell'ex ducato farnesiano di Castro*, in Giur. Compl. Cass. nota alla sentenza 3345 del 1953, pag. 313; PALERMO, voce *Usi civici*, in Nov. Dig. It. e in entrambi l'ampia bibliografia citata.

(3) Cfr. BERRI M., in Giur. Compl. Cass. Civ. loc. cit. alla nota precedente, p. 305. Ci dispiace citare solo un brano di questa pregevole requisitoria, che vale la pena rileggere per la sua ancora viva attualità.

(4) QUARTA Oronzo, *Insigne giurista e magistrato*, redasse la Relazione contenuta nel vol. I di Relazioni ministeriali.

gralmente gli interventi (5) e ad essa è opportuno tornare per vedere quale concezione realistica si ebbe degli usi, nell'approvare la legge, e come il principio di diritti condominiali imprescrittibili derivò da riconoscimento del diritto agli usi, come conseguenza appunto a necessità sorta e conservatasi nell'economia anteriore. Dopo l'entrata in vigore del decreto del 1924 e ancor più della legge del 1927, la giurisprudenza non ebbe più dubbi: essa proseguì in pronuncie — le principali delle quali sono citate nella sentenza che annotiamo — che intesero il significato dei diritti originari delle popolazioni, e affermarono che sui feudi si dovevano ritenere esistenti gli usi piuttosto che presumere la libertà da essi, e che dove preesisteva una popolazione non potevano non esservi usi civici anche se difettavano titoli o ve ne fossero in contrario, salvo legittime forme di cesazione.

Se si fa eccezione per una sola sentenza che non riguarda il Lazio (cfr. Cass. 7 settembre 1948 con nota contraria del Trifone che ne mostra le lacune) (6), la giurisprudenza si è mantenuta sempre nel detto orientamento. E il principio è stato poi considerato applicabile a terre feudali di diverse parti d'Italia (cfr. Cass. 21 giugno 1966 n. 1592 e 20 ottobre 1976 n. 3660).

In questa sommaria esposizione non si può entrare nelle polemiche della formulazione della giustificazione degli usi nei tempi del passato, né approfondire se e in quali sensi furono considerati o meno pubblici i terreni infeudati, perché a parte che per aderire all'una o all'altra tesi occorre ben più approfondito studio, qui interessa sottolineare che le varie tesi dibattute negli ultimi secoli furono strumentali ad una verità che esula e supera le teorie e che, cioè, il feudatario se voleva che le popolazioni restassero

nelle terre del feudo o in genere il padrone nel latifondo doveva riconoscere agli abitanti i diritti che ovunque avevano, in un mondo economico dove il disconoscerli avrebbe significato lo spopolamento. Riconoscimento che si trova affermato da scuole economiche di origini e di orientamenti diversi e che pare si mantenga tuttora (tra le più recenti opere dirette al riconoscimento di possessi collettivi si vedano le raccolte che sta pubblicando in questi anni la Jacka Book).

Nel concludere queste osservazioni è da segnalare, poi, che la successiva parte della sentenza interessa la prova degli usi. Vi si sottolinea che provata la feudalità di una terra non occorre altra prova di usi originari; si può solo dimostrare l'estinzione degli usi per le sole cause ammesse in materia. Il principio può costituire canone probatorio per più facile soluzione di procedimenti.

E' da sottolineare, infine, che la sentenza annotata in sede processuale conferma la scindibilità del procedimento di liquidazione di usi che fu altre volte affermata dalla giurisprudenza e ricavata dall'art. 7 del regolamento approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (cfr. Cass. 28 giugno 1966 n. 345 in causa Manenti c. Montieri); è del resto evidente che se una norma legislativa mostra la non necessità di un giudizio unitario non possa ritenersi il litisconsorzio necessario.

Luigi Ramelli di Celle

(5) Riviste dei demani vol. III, 1927 contiene a p. 13 la relazione al Ministro; a p. 23 e 25 quella dell'Uff. Centrale del Senato del relatore Calisse e quindi a p. 40 la discussione al Senato (discussione generale p. 40; discussione ed approvazione degli articoli 67 - Relazione per la Camera p. 113).

(6) Giurisp. completa Cass. Civile vol. 28°, III, pag. 526 e seguenti.